

CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOSTEGNO ALLA DISABILITA'

Beneficiari:

Lavoratori dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti (per i rispettivi figli fiscalmente a carico del richiedente) delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell'artigianato con anzianità contributiva - all'atto della presentazione della domanda - non inferiore a 12 mesi e che applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi sottoscritti, a qualunque livello, dalle organizzazioni costituenti l'EBIART ed in regola con la contribuzione prevista dagli accordi sottoscritti dalle stesse parti datoriali e sindacali.

Qualora una impresa aderente al sistema adotti un contratto collettivo di lavoro non artigiano, le prestazioni di welfare sono inibite ai lavoratori inquadrati nelle categorie di dirigente e quadro.

Il contributo spetta ad un solo genitore per nucleo familiare, anche se lavoratori o titolari (ed assimilati) di aziende diverse ed entrambe aderenti all'EBIART, per il sostegno dei costi sostenuti per la frequenza dei propri figli ai centri estivi promossi da enti pubblici o privati (Comune, Enti ecclesiastici, Associazioni, Società sportive, etc.).

I figli, anche adottivi e/o in affido, durante il periodo di frequenza, devono avere un'età compresa tra i 4 anni e i 14 anni compiuti.

Il contributo verrà riconosciuto per i soli mesi compresi tra giugno ed agosto, per una frequenza non inferiore a due settimane (dieci giorni), per l'intera giornata o parte di essa, sino ad un massimo di due mesi (anche non consecutivi).

Misura del contributo:

- 1) rimborso del 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 400,00 euro lordi (assoggettati a ritenute fiscali);
- 2) qualora il minore sia in possesso della certificazione dello stato di handicap o dello stato di handicap in situazione di gravità (ai sensi della Legge n. 104/1992) il contributo sarà pari al 75% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 800,00 euro lordi (assoggettati a ritenute fiscali);
- 3) nel caso in cui il minore con il riconoscimento della disabilità non frequenti, nei mesi compresi tra giugno ed agosto, alcun centro estivo (o strutture assimilabili) potrà beneficiare di un contributo "una tantum" di 800,00 euro lordi (assoggettati a ritenute fiscali).

L'ammissibilità a beneficiare del contributo è subordinata alla presentazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare che non deve essere superiore a 30.000,00 euro/anno.

Presentazione della domanda:

La domanda deve essere trasmessa all'EBIART, a partire dal 1° ottobre e, inderogabilmente, entro il 31 dicembre, esclusivamente in via telematica, accedendo alla pagina WELFARE BILATERALE dove è pubblicato lo specifico modulo allegando, in formato pdf o jpeg, la seguente documentazione:

- copia ricevuta/e di spesa che ne dimostri la durata e il soggetto frequentante (si specifica che la ricevuta del soggetto promotore del centro ricreativo estivo deve obbligatoriamente contenere un Codice Fiscale o una Partita Iva);
- autocertificazione dello Stato di famiglia e Carico Fiscale;
- in caso di figli adottivi o in affido copia del documento attestante l'adozione o l'affido;
- copia ultima busta paga ricevuta (per i soli lavoratori dipendenti);

- copia modello ISEE in corso di validità;
- per i contributi di cui al punto 2 e 3 anche copia della certificazione di handicap grave in corso di validità rilasciato dall'INPS, ai sensi della Legge 104/92;
- per il contributo di cui al punto 3 anche autocertificazione sottoscritta da un genitore attestante la non frequenza del proprio figlio a centri estivi.

Per i soli lavoratori dipendenti, il contributo sarà erogato da EBIART per il tramite dell'impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile assoggettando l'importo alle ritenute fiscali di legge.

Le domande verranno prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le erogazioni avverranno fino a concorrenza e nel limite massimo delle somme stanziare dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di EBIART ha facoltà di apportare, anche in corso d'esercizio, variazioni al bilancio preventivo, intervenendo sulle risorse messe a disposizione per gli interventi del Welfare Bilaterale.

Le pratiche saranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva, della documentazione prevista e compatibilmente con i tempi tecnici necessari. La regolarità contributiva dell'impresa è richiesta a partire dai 36 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda o, se successivo, dal mese in cui è stato assunto il primo dipendente.

Qualsiasi eventuale controversia sarà assoggettata al giudizio insindacabile ed inappellabile del Consiglio di Amministrazione di EBIART.